

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 072 DEL 26 NOVEMBRE 2019

---

OGGETTO: URBANISTICA – VARIANTE PARZIALE N.1/2018 AL P.R.G.C. ART. 17, C.5°, L.R. 56/77 E S.M.I. – ADOZIONE

---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 29 consiglieri e assenti n. 03.

BARRASSO Pietro	X	GENTILE Sara	X
BIASSOLI Matteo	X	MAIO Federico	X
BOTTA Rocco	X	MAIOLATESI Edoardo	X
BRUSCHI Marta	X	MILAN Claudio	X
CALDESI Livia	X	MINO Franco	X
CAVICCHIOLI Marco	X	NEGGIA Corrado	X
COLLETTA Vito	X	OLIVERO Marzio	X
CRIDA Anna	X	PARAGGIO Amedeo	Assente
DANTONIA Giovanni	X	PASQUALINI Alessio	X
ERCOLI Alessio	X	PERINI Alberto	X
ES SAKET Mohamed	X	PRESA Diego	X
FERRARI Gianni	X	ROBAZZA Paolo	X
FERRERO Andrea	X	TOPAZZO Gigliola	X
FOGLIO BONDA Andrea	Assente	VARNERO Valeria	X
GALLELLO Domenico	Assente	VIGNOLA Alessandro	X
GENTILE Donato	X	ZEN Cristina	X

È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ.

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **N. 072 DEL 26.11.2019**

URBANISTICA – VARIANTE PARZIALE N.1/2018 AL P.R.G.C. ART. 17, C.5°, L.R. 56/77 E S.M.I. – ADOZIONE

---

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Tosi, e i Consiglieri sigg.ri Presa, Varnero.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)**

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-6105 è stata approvata la variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
- nel frattempo sono pervenute alcune richieste tese ad ottenere una diversa o più corretta classificazione urbanistica o la correzione di errori cartografici;
- si ritiene opportuno analizzare tali istanze ed effettuare le eventuali modificazioni che, nel rispetto dei principi informatori dello strumento urbanistico vigente, possano perseguire l'interesse generale di garantire la corretta e ordinata attuazione delle previsioni ivi contenute e la conseguente attivazione di iniziative private;

Dato atto che si rende pertanto opportuno attuare una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dall'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77, così come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, avente rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale;

Vista la variante parziale al P.R.G.C. predisposta a tale scopo dal Settore Governo del Territorio del Comune di Biella, che soddisfa le condizioni previste per le varianti parziali dall'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77, come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, meglio esplicitata negli elaborati tecnici allegati al presente atto;

Visto altresì il Documento tecnico denominato "Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica", predisposto nel mese di dicembre 2018 dal Settore Ambiente del Comune di Biella, adottato con Deliberazione G.C. n.11 del 14.1.2019, come previsto dal procedimento integrato per l'approvazione della variante parziale in argomento ai sensi della D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";

Dato atto che tale Documento tecnico denominato "Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica", unitamente alla Relazione illustrativa relativa alla

presente variante n.1/2018 e all'allegata "Verifica di coerenza della variante parziale n.1/2018 al P.R.G.C. con il P.P.R.", è stato sottoposto in via preventiva alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni, e che tali enti hanno trasmesso il loro parere ambientale entro la data di adozione della presente deliberazione;

Visto il verbale della seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 29.5.2019 relativo procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della presente variante;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.1798 del 13.6.2019 costituente il provvedimento conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della presente variante;

Visto l'articolo 5, comma 1 e seguenti, della L.R. 2/2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*", come modificata e integrata dalla L.R. n.1 del 7 febbraio 2017 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*". Tale norma disciplina infatti la procedura di individuazione e variazione nel territorio comunale delle aree sciabili e di sviluppo montano;

Visto l'art. 47, comma 1 della L.R. 1/2017 che evidenzia come nelle more dell'adeguamento alle disposizioni relative alle procedure per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell' articolo 5 della L.R. 2/2009 , come sostituito dall'articolo 6 della L.R. 1/2017, nonché la contestuale variante al PRGC non possono adottare procedimenti relativi a varianti ai PRGC vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla L.R. 2/2009;

Dato atto che il Documento tecnico denominato "Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" e la "Verifica di coerenza della variante parziale n.1/2018 al P.R.G.C. con il P.P.R.", contengono una variante relativa ad alcune aree site a nord-ovest del santuario di Oropa;

Essendo nel frattempo stata attivata la procedura di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, ai sensi della L.R. 2/2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*", come modificata e integrata dalla L.R. n.1 del 7 febbraio 2017;

Si è ritenuto, di concerto con gli uffici regionali interessati, procedere nell'ambito del presente procedimento allo stralcio della variante riguardante alcune modifiche di azionamento di aree a servizi a nord-ovest del santuario di Oropa nell'ambito interessato dall'adeguamento alla citata L.R. 2/2009;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art.17 della L.R. 5.12.1977 n. 56, così come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Considerato altresì che, come risulta dai prospetti numerici esposti nella presente delibera, la variante soddisfa le condizioni (c.d. *Condizioni di classificazione*) di cui all'art. 17, comma 5°, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e quindi:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Dato atto che, essendo oggetto della presente variante parziale modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*;

Considerato che occorre procedere all'adozione della variante parziale in argomento, meglio esplicitata negli elaborati allegati al presente atto;

Visti:

- l'art. 17, comma 5, della L.R. 5.12.1977 n. 56, così come modificata dalle L.R.25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n. 26;
- la D.G.R. 9.06.2008 n. 12-8931;
- la D.G.R. 29.2.2016 n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.*);

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 25 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Civica Corradino Sindaco, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle), contrari n. /, astenuti n. 05 (Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Ferrero, Mino, Varnero

## **DELIBERA**

1. di adottare, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R.56/77, come modificata dalle L.R.3/2013, L.R.17/2013, L.R. 3/2015 e L.R.26/2015, la variante parziale n.1/2018 al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposta dal Settore Governo del Territorio del Comune di Biella, a firma dell'Arch. Alberto Cecca e costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale:
  - Relazione illustrativa – settembre 2019;
  - ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Verifica di coerenza della Variante parziale n.1/2018 al P.R.G.C. con il Piano paesaggistico regionale (PPR) – settembre 2019;
  - Tavv. 7.1 SUD – 7.2 EST – 7.3 OVEST – 7.4 NORD – Planimetria di Piano – scala 1:5000 – settembre 2019;
  - Tavv. 8.1 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 8.10 – 8.11 – 8.12 – 8.13 – 8.14 – 8.15 – 8.17 - 8.18 – 8.19 – 8.21 – 8.22 – 8.24 - Azzonamento di Piano – scala 1:2000 – settembre 2019;
  - Stralcio N.T.A. – settembre 2019;
  
- 2 di dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'art.17 della L.R. L.R.56/77, come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, che la presente variante parziale al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
  
- 3 di dichiarare, ai sensi del comma 7 e 11 dell'art.11 del Regolamento regionale recante “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R, il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle NdA del Ppr medesimo;
  
- 4 di dare atto che la presente variante parziale è redatta ai sensi all'art. 17, comma 5°, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e quindi soddisfa le seguenti condizioni (c.d. *Condizioni di classificazione*) e pertanto:
  - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

5 di dare atto che la presente variante non incrementa la capacità insediativa residenziale del PRG vigente di cui alla lettera e) del succitato comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e che altresì rispetta i parametri di cui alle lettere c), d), f) del medesimo comma, come si evince dai seguenti prospetti numerici:

**VERIFICA VARIAZIONE ATTREZZATURE DI LIVELLO COMUNALE AFFERENTI LA RESIDENZA DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, LETTERE C) E D) DELLA L.R. 56/77**

Il P.R.G.C. vigente quantifica gli standard per “servizi pubblici afferenti la residenza” secondo la capacità insediativa residenziale teorica di 55.662 abitanti; pertanto il fabbisogno di aree SP nel P.R.G.C. è il seguente:

FABBISOGNO MINIMO DI AREE A STANDARD PER SERVIZI PUBBLICI AFFERENTI LA RESIDENZA (ai sensi della L.R. 56/77, art. 21):  $55.662 \text{ ab} \times 25 \text{ mq/ab} = \text{mq } 1.391.550$

VARIAZIONE MASSIMA CONSENTITA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI (ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettere c) e d) della L.R. 56/77) CALCOLATA SULLA C.I.R.T. DI P.R.G.C. VIGENTE:  $55.662 \text{ ab} \times 0,5 \text{ mq/ab} = \text{mq } 27.831$

Standard in P.R.G.C. vigente	mq 1.544.839
Le variazioni sono le seguenti:	
Area per servizi afferenti la residenza afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico – S3-S4	mq + 10.003
Totale presente variante:	mq + 10.003
Saldo precedenti varianti:	mq - 2.000
Pertanto:	
Saldo variazione aree a standard	$- 2000 + 10.003 = 8.003 < \text{mq } 27.831$

Quindi l'incremento previsto risulta ammissibile.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE A STANDARD „S“ A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIANTE:  
 $\text{mq } 1.544.839 + \text{mq } 8.003 = \text{mq } 1.552.842$

VERIFICA STANDARD „S“  
 $\text{mq } 1.552.842 > \text{mq } 1.391.550$

**VERIFICA DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, LETTERA F) DELLA L.R. 56/77 RIFERITO AL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI PRECEDENTEMENTE APPROVATE E A EVENTUALI AUMENTI DI VOLUMETRIE O DI SUPERFICI ASSENTITE IN DEROGA<sup>1</sup>:**

Ai fini dell'adempimento di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i., si precisa che le modifiche oggetto della presente variante non riguardano incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 2 per cento (per i comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti), come si evince anche dallo schema riassuntivo “Riepilogo variazioni di azzonamento” del paragrafo ASPETTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE, riportato nella Relazione illustrativa, in quanto:

**Variante 1 - perimetro P.E. - strada Cascina Cortella**

Riguarda il decremento della superficie territoriale di un'area produttiva

**Variante 2 – P.E. - strada al Maglioleo**

Riguarda l'eliminazione della superficie territoriale produttiva a favore di altra destinazione che non appartiene a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

**Variante 3 – P.E.C. viale Macallè**

Riguarda la trasformazione di un'area azzonata come “zone di ristrutturazione urbanistica” dalla tipologia prevalentemente residenziale alla tipologia prevalentemente produttiva

**Variante 4 – Area limitrofa T. Oremo**

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

**Variante 5- Immobile via Amendola**

Riguarda il recepimento d'ufficio di quanto sancito dal verbale d'Intesa Stato-Regioni recante “accertamento di conformità” relativo all'equiparazione della destinazione ad uffici pubblici

**Variante 6 – vasche decantazione T. Oropa**

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal comma 5 dell'art. 17, lettera f)

**Variante 7 – perimetro P.E. via Salvo d'acquisto**

Riguarda il decremento della superficie territoriale di un'area produttiva

**Variante 8 – Riserva S.M. Oropa**

Variante esclusivamente normativa senza rilevanza quantitativa

**Variante 9 – fasce di rispetto stradali**

Variante esclusivamente normativa senza rilevanza quantitativa

**Variante 10 – fasce di rispetto cimiteriali**

Variante esclusivamente normativa senza rilevanza quantitativa;

<sup>1</sup> Con Delibera C.C. n.27 del 19.4.2016 è stata concessa la deroga al P.R.G.C. vigente ai sensi della legge 116/2011, relativa alla demolizione di un fabbricato industriale dismesso (sito in via Ivrea 7) e successiva ricostruzione, con sagoma diversa, di edificio a destinazione commerciale per una S.u.l. pari a 2.515.

- 6 di dare atto che, essendo oggetto della presente variante parziale modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*;
  - 7 di dare atto che, ai sensi delle D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931 e D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977, in esito alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, con determinazione n. 1798 del 13.6.2019 a firma del presidente dell'organo tecnico comunale nonché dirigente del Settore Lavori Pubblici, arch. Graziano Patergnani, si è esclusa la presente variante parziale dal processo di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - 8 di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio di provvedere ai successivi adempimenti di legge.
- 
-